

Reclamo contro l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo è depositabile in cartaceo

Cassazione civile sezioni unite, sentenza n. 7877 del 10 marzo 2022

Il reclamo contro l'ordinanza che estingue il processo esecutivo non è atto c.d. endoprocessuale soggetto alla disciplina dell'obbligatorio deposito telematico.

Trattasi piuttosto di procedimento di natura cognitiva, del tutto al di fuori della esecuzione forzata, per effetto del quale si instaura una nuova relazione parti – giudice: il reclamo, pur rivolto al giudice della esecuzione, è deciso dal collegio ai sensi dell'art. 630 terzo comma cpc.